

CONCESSIONE DELLA GESTIONE BIENNALE DI UN IMPIANTO DI COLLEGAMENTO
– SEGGIOVIA BIPOSTO E RELATIVE PISTE DA SCI DEL COMPRESORIO SCIISTICO
"PIAN DEI NIDI E RACCORDO MONTE SIERA" NONCHÉ DELLE PISTE COMUNALI DI
SCI NORDICO.

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE D'APPALTO

Art.1 – Oggetto e forma dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione **BIENNALE** da intendersi dal dicembre 2017 al 30 maggio 2019 della gestione di un impianto di collegamento seggiovia e relative piste annesse (piste da sci compresi i rami di raccordo con la pista "Turistica Monte Siera") del comprensorio sciistico "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera", nonché delle piste comunali di sci nordico ove è in fase di rinnovo la autorizzazione Provinciale all'esercizio ai sensi della L.R. n° 21/2008 . La forma dell'appalto è quella della procedura aperta con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt.36, 60, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a prendere visione della struttura nella sua globalità, dell'area di pertinenza, degli arredi e delle attrezzature a disposizione.

Il Comune concede in gestione i beni al Concessionario per le sue finalità sportive e ricreative, che si estrinsecano attraverso la fruizione dei beni medesimi.

Il diverso utilizzo dei beni o di una parte di essi, anche temporaneo, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

I beni oggetto dell'affidamento in concessione sono i seguenti:

A) Seggiovia biposto:

I dati tecnici principali dell'impianto sono i seguenti:

Tipo d'impianto: SEGGIOVIA A FUNE ALTA .

Caratteristiche tecniche principali:

- ubicazione della stazione motrice- garage e sala pompe	a valle (q.s.l.m. 1220)
- ubicazione stazione di rinvio/tensione	a monte (q.s.l.m. 1455)
- senso di marcia	orario
- lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione	m 1.111,00
- dislivello fra gli ingressi di stazione	m 237,20
- lunghezza sviluppata della linea	m 1.143,46
- velocità massima di esercizio	m/s 2,8
- tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione	6' 50"
- velocità massima motore di soccorso	0.8 m/sec.
- numero totale delle seggiole	137
- numero di veicoli di manutenzione	1
- equidistanza fra i veicoli in linea	m 16,85
- intervallo di tempo minimo tra i veicoli	6,02 sec.
- capacità di trasporto oraria	1.200 p/ora
- potenza dei motori principali	kW 150
- potenza del motore di recupero - termico diesel	kW 55
- diametro nominale della fune portante – traente	30 mm
- numero sostegni di appoggio	10
- numero sostegni di ritenuta	3
- numero totale dei sostegni in linea	13
- numero dei rulli di linea d= 30 mm	170
- Intervia	3,90 m.

L'alimentazione elettrica della stazione motrice di valle della seggiovia avviene nella cabina di consegna ubicata nel fabbricato di servizio retrostante l'impianto, direttamente dal quadro di distribuzione (power center) di utenza presente alla stazione di valle della seggiovia.

La seggiovia è dotata di due cabine di comando (una per stazione) nella quale trovano alloggio i quali elettricisti dell'azionamento seggioviario. Le cabine sono dotate di impianti luce e forza motrice, certificati.

La seggiovia verrà consegnata completa delle certificazioni previste dalle normative in vigore, collaudata e con tutta la documentazione necessaria all'apertura al pubblico esercizio.

Saranno a carico del concessionario la presentazione della documentazione alla Provincia di Belluno per la volturazione triennale della concessione all'esercizio dell'impianto e relative piste ai sensi della L.R. n° 21/2008

Presso la cabina di comando della stazione motrice della seggiovia dovrà essere conservata copia completa degli elaborati progettuali, gli schemi elettrici, il regolamento di esercizio, il piano di salvataggio e il manuale d'uso e manutenzione.

Con la seggiovia verranno consegnate tutte le componenti di ricambio e gli attrezzi esistenti.

L'impianto deve essere conforme al "Decreto n. R.D. 337 – 08.09 del 16 novembre 2012" "Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003. N. 210 di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE

B) Pista da sci:

Nome pista	Codice regionale pista n.	Lunghezza m.	Dislivello m.	Superficie mq.
PIAN DEI NIDI		1.164,19	231,60	43.540
RACCORDO PIAN DEI NIDI MONTE SIERA		385,79	57,34	6.418
RACCORDO MONTE SIERA – PIAN DEI NIDI		349,75	28,33	4.666

C) Impianto per la produzione di neve artificiale:

L'impianto di produzione di neve programmata della pista da sci asservita all'attuale impianto seggioviario denominato "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera "è composto: dalle linee di adduzione idrica, dalle pompe, dai pozzetti e dai generatori fissi e mobili per la produzione della neve.

Art. 2. Gestione della piste da sci

Il Concessionario è tenuto ad uniformare la gestione della pista da sci "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera ", del relativo impianto di innevamento e delle piste comunali di sci nordico , nonché di tutte le strutture oggetto del presente bando ai criteri di:

- sicurezza di esercizio;
- sicurezza sul lavoro;
- qualità del servizio svolto;
- completezza dell'offerta;
- durata del servizio (aperture stagionali ed orario giornaliero di funzionamento).

Circa la durata della stagione di apertura, si intende quella invernale

Il Concessionario, al fine di consentire le verifiche da parte dell'Amministrazione Concedente, riguardo l'apertura stagionale della seggiovia è tenuto a comunicare annualmente i periodi e gli orari di apertura al pubblico della stessa.

Circa la sicurezza di esercizio della pista da sci, essa viene garantita dal Concessionario mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità degli sciatori che percorrono il demanio sciabile in accordo ai contenuti della Legge 24 dicembre 2003, n.363 "Norme in materia di

sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo". In particolare ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge 24 dicembre 2003, n.363 il Concessionario in qualità di concessionario delle aree sciabili è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non può consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del concessionario in relazione all'uso di dette aree.

Il Concessionario ha l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 24 dicembre 2003, n.363).

Qualora durante il periodo di validità della Concessione entrino in vigore nuove normative sia di carattere regionale sia di carattere nazionale riguardanti la sicurezza di esercizio degli impianti a fune o la sicurezza di esercizio delle piste da sci, il Concessionario ha l'obbligo di attuare, a proprie spese, gli interventi necessari a garantire il rispetto delle nuove norme in vigore.

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 24 dicembre 2003, n.363 ha l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. Pertanto il concessionario ha l'obbligo di garantire per tutto l'arco stagionale e per tutto l'orario di apertura dell'impianto il servizio di primo soccorso piste, mediante almeno due operatori, propri dipendenti o facenti capo, in regime di convenzione, a Forze dell'Ordine, Forze Militari o Associazioni specialistiche di volontariato; detto servizio dovrà essere dotato almeno di:

- una motoslitte attrezzata per il soccorso;
- un impianto di comunicazione radio efficiente;
- due toboga;
- il materiale sanitario necessario al primo soccorso.

Il Concessionario è inoltre responsabile del coordinamento tra servizio soccorso piste e servizio di pronto soccorso medico.

Analogamente ed in conformità al piano di evacuazione dell'impianto seggioviario superiormente approvato ed allegato alla documentazione tecnica dell'impianto, il concessionario dovrà assicurare con proprio personale o con analoga convenzione a Forze dell'Ordine, Forze Militari o Associazioni specialistiche di volontariato il servizio di evacuazione dell'impianto nel caso di fermata prolungata dello stesso

Piste comunali sci nordico:

Il Concessionario è tenuto alla battitura, tracciatura e delimitazione (ove necessario con stesa di reti idonee nei punti pericolosi) dei vari anelli di pista avuti in gestione, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e con obbligo di impianto in loco di adeguata segnaletica per segnalare i vari percorsi – incroci a raso etc..

Dovrà altresì provvedere alla battitura ove possibile, in modo da non creare interferenze tra il transito pedonale e degli sciatori, di tracciati paralleli alle piste da fondo ad uso pedonale (Digola bassa e Anello di CimaSappada).

L'obbligo di manutenzione delle piste comprende anche l'eventuale riporto di neve per la sistemazione di punti critici o poco innevati, con eventuale supporto dei mezzi e personale comunale;

Il Concessionario è altresì obbligato alla pulizia primaverile delle piste avute in gestione, da eseguirsi entro il termine annuo del 30 maggio e, comunque, entro 30 giorni dalla cessazione di eventuali cause di forza maggiore che impediscano obiettivamente il puntuale rispetto del termine ordinario di cui sopra.

Compete pure al Concessionario la predisposizione dello stadio del fondo in occasione dello svolgimento di attività agonistiche nonché il controllo sul corretto utilizzo delle piste e la gestione completa degli ski pass.

Per i fini di cui alla presente concessione vengono affidati in comodato d'uso gratuito al Concessionario i due battipista Comunali, l'impianto per l'innevamento programmato dello stadio

del fondo ed il fabbricato di servizio per il cronometraggio e deposito sito in borgata Hoffe di Sappada, di proprietà del Comune.

Sono a carico del Concessionario medesimo le relative spese di carburante, di manutenzione ordinaria del battipista suddetto comprese quelle della copertura assicurativa e del personale conducente.

Fanno invece carico al Concedente, gli oneri di "straordinaria manutenzione" inerenti i mezzi affidati in comodato, ma solo in quanto eccedenti una franchigia complessiva di Euro 500,00 annui.

Rimangono a carico del Comune di Sappada gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato, l'onere per l'allacciamento e la fornitura di energia elettrica all'impianto suddetto e del prelievo di acqua dall'acquedotto comunale per l'innevamento artificiale, compatibilmente con la disponibilità di acqua potabile nei periodi di massimo afflusso turistico o in alternativa con attingimento dell'acqua dall'impianto "Pian dei Nidi" come da collegamento idraulico predisposto .

Rimane riservata alla determinazione del concessionario, in accordo con l'Ente Comunitario – Comunità Montana del Comelico e Sappada, ogni variazione della misura dello ski-pass necessario per l'utilizzo delle piste da sci nordico affidate in concessione e delle relative strutture che sarà comunicata al Comune prima dell'inizio di ciascuna stagione invernale, comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Comune di Sappada si riserva di autorizzare lo svolgimento di gare di sci nordico – manifestazioni sportive – organizzate dalle locali associazioni – previo accordo tra il concessionario e la associazione organizzatrice stessa in numero di 4 nel periodo invernale.

Manifestazioni di particolare rilievo e che si protraggano per più giorni (campionati italiani – gare nazionali ed internazionali etc.), dovranno preventivamente essere concordate tra comitato organizzatore – Comune di Sappada e concessionario

In occasione dello svolgimento di manifestazione sportive organizzate da Società e/o Associazioni diverse da quella Concessionaria, il corrispettivo per l'adeguato apprestamento della pista sarà determinato secondo la discrezionale valutazione del Concessionario.

L'attività di controllo sulle piste dovrà essere espletata dal Concessionario a mezzo di apposito personale all'uopo facilmente identificabile -(giacca gestori impianto etc.).

Il Concessionario è responsabile di . eventuali sinistri e degli adempimenti previdenziali collegati alla gestione delle piste e dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 3. Sicurezza sul lavoro

Circa la **sicurezza sul lavoro**, essa verrà garantita dal Concessionario con l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81; in particolare il Concessionario dovrà aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi tenendo conto delle nuove infrastrutture prese in gestione.

Tale documento aggiornato dovrà essere depositato in copia presso l'Amministrazione Concedente e quindi sottoposto annualmente a revisione periodica, con particolare riguardo ad eventuali sopravvenute modifiche legislative in materia ed ai mutamenti delle condizioni lavorative a seguito di nuove realizzazioni, acquisti di attrezzature, modifiche, eccetera. Al Concessionario spetta l'obbligo di nomina e remunerazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e delle figure scelte tra i lavoratori ed incaricate dell'attuazione delle misure di sicurezza.

Il Concessionario deve inoltre adempiere ad ogni obbligo connesso con il D. Lgs. 81/2008, in particolare in fase di progettazione e realizzazione di nuove opere o comunque in tutti i cantieri ove si configurino gli obblighi prescritti dal suddetto.

Art. 4. Qualità del servizio svolto e completezza dell'offerta

Circa la qualità del servizio svolto e la completezza dell'offerta, queste dovranno essere garantite dal Concessionario non solo con l'adempimento degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Tecnico Gestionale e nel Bando di Gara, ma anche attraverso l'impegno del Concessionario ad organizzare la propria struttura in modo tale da assicurare:

- la regolare battitura della pista e la regolare apertura della seggiovia durante tutta la stagione invernale anche in seguito al verificarsi di eventi atmosferici avversi;
- la disponibilità dei necessari uomini e mezzi per l'esercizio della seggiovia, la produzione di neve artificiale, la battitura della pista la realizzazione delle operazioni di manutenzione e quant'altro necessario per soddisfare le esigenze della clientela.

Per "regolare apertura" si intende quella indicata al successivo articolo 5.

Art. 5. Durata del servizio (aperture stagionali ed orario giornaliero di funzionamento) Stagione invernale.

Con apertura invernale si intende l'apertura al pubblico degli impianti di risalita e delle relative piste in condizioni di innevamento tali da garantire la pratica dello sci in condizioni di sicurezza.

- L'inizio della stagione invernale è stabilito per il fine settimana che precede il giorno 8 dicembre.
- Un eventuale termine posticipato è ammesso in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (mancanza di neve al suolo e/o cause di forza maggiore). Il Concessionario ha comunque facoltà di anticipare il termine di apertura senza potersi rivalere sull'Amministrazione Concedente per eventuali maggiori spese sostenute.
- Il Concessionario si impegna a realizzare a proprie spese, gli interventi necessari a garantire la funzionalità dell'impianto di produzione neve, gestendo la presenza di un idoneo numero di generatori per la produzione di neve lungo il tracciato della pista "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera".
- Il Concessionario si impegna ad attivare, a partire dalla fine del mese di novembre, la produzione di neve programmata lungo la pista "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera" utilizzando l'impianto di adduzione idrica esistente. Sono a carico del concessionario gli oneri per la attivazione delle utenze elettriche necessarie, nonché per le concessioni di derivazione acqua temporanee necessarie per il funzionamento dell'impianto di innevamento
- Il Concessionario si impegna a garantire la tempestiva apertura al pubblico della seggiovia "Pian dei Nidi" in concomitanza dell'apertura al pubblico degli altri impianti presenti sulla ski area "Sappada" – comprensorio del Monte Siera e Sappada 2000, al verificarsi delle idonee condizioni di innevamento.
- Il termine della stagione invernale è stabilito con l'ultima domenica di marzo. Un eventuale termine anticipato è ammesso in caso di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (mancanza di neve al suolo) e/o per cause di forza maggiore. Il Concessionario ha comunque facoltà di posticipare il termine di chiusura senza potersi rivalere sull'Amministrazione Concedente per eventuali maggiori spese sostenute.

Nel caso di mancata apertura nei periodi sopra indicati, il Comune si riserva di provvedere alla revoca della concessione, e all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 6 . Piano tariffario

Il concessionario ha l'obbligo di offrire la possibilità di acquisto del biglietto singolo di viaggio per la seggiovia "Pian dei Nidi" come previsto dalla normativa e inoltre potrà acquistare i titoli di viaggio valevoli anche per l'utilizzo sugli altri impianti del comprensorio secondo la seguente tipologia:

- biglietto corsa singola;
- biglietto giornaliero;
- biglietto pomeridiano;
- biglietto plurigiornaliero;

- biglietto stagionale;
- tessera a punti

E' facoltà del Concessionario incrementare le tipologie dei biglietti in vendita nel rispetto delle regole stabilite di comune accordo con gli altri gestori di impianti di risalita siti nel comprensorio del Comune di Sappada, o in presenza di convenzione sovracomunale degli ski-pass- (es. Promotur – Dolomiti superski etc.) la gestione degli ski-pass dovrà essere unificata con gli altri gestori in particolare con le piste ed impianti Monte Siera immediatamente adiacenti e funzionalmente collegati al comprensorio Pian dei Nidi

Per la seggiovia "Pian dei Nidi" il costo del biglietto di corsa singola potrà essere stabilito dal Concessionario valutando il costo degli impianti della stessa tipologia di seggiovia previa riduzione o maggiorazione da calcolarsi in modo proporzionale alla lunghezza dell'impianto.

Il Concessionario ha facoltà di applicare tariffe promozionali.

Le tariffe e le eventuali promozioni non dovranno essere discriminanti nei confronti delle persone e delle associazioni.

Art. 7. Direttore di esercizio degli impianti a fune

Il Concessionario è tenuto a nominare un Direttore di Esercizio della seggiovia “Pian dei Nidi ” abilitato ai sensi del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533.

La nomina del Direttore di Esercizio è a discrezione del Concessionario, salvo benessere dell'ufficio speciale trasporti impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia.

Al Direttore di Esercizio competono le funzioni cui all'articolo n. 3 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533 e cui alla Circolare DG n.125/85 DC. va n. 17/85.

Il Concessionario si assume gli obblighi cui all'articolo n. 6 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533.

Art. 8. Personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune (agenti di stazione, macchinisti, capo servizio)

Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale necessario a garantire la sicurezza in esercizio della seggiovia "Pian dei Nidi " (Capo servizio, macchinista, agenti di stazione), personale responsabile inoltre delle operazioni di manutenzione della stessa.

"Capo Servizio deve essere abilitato alla mansione svolta ai sensi della normativa vigente in materia di impianti a fune (D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, D.M. 5 giugno 1985 n. 1533, D.M. 24 marzo 1987 n. 102) per trasporto pubblico comprovata dal possesso di apposito patentino valido rilasciato o comunque riconosciuto dall'USTIF di Venezia.

I macchinisti e gli agenti di stazione dovranno essere abilitati dal Direttore di Esercizio, su proposta del Capo Servizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'articolo 9, terzo e quarto comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.

La sorveglianza tecnica specifica sull'operato riguardo agli addetti agli impianti a fune è competenza del Capo Servizio, il quale riporta direttamente al direttore di esercizio, nominato ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 5 giugno 1985 n. 1533.

Art. 9. Personale adibito alla produzione di neve artificiale, alla battitura delle piste o ad altri compiti non strettamente legati al funzionamento degli impianti a fune.

Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale necessario alla produzione di neve artificiale lungo le piste "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera ", alla battitura meccanica della stessa, ed allo svolgimento degli altri compiti che si rendessero necessari per il buon funzionamento della porzione di ski area oggetto del presente Capitolato.

Tale personale deve essere qualificato ed opportunamente formato all'espletamento dei compiti richiesti.

Tale personale deve operare anche nei periodi fuori esercizio per l'installazione, il rimessaggio e la manutenzione di tutto il materiale utilizzato.

Analogamente dovrà essere assunto il personale necessario alla produzione di neve artificiale presso lo “stadio del fondo” con innevamento dello stesso e compatibilmente con le condizioni

meteorologiche e la possibilità di produzione di neve artificiale dell'impianto annesso allo stesso stadio del fondo (in mancanza di neve naturale) innevando anche mediante trasporto e successiva stesa di anelli di pista sufficientemente estesi da dare adeguato spazio ai fruitori per la pratica dello sci di fondo -

Art. 10. Mezzi battipista.

Il Concessionario, relativamente alle piste da discesa del comprensorio Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera, è tenuto a garantire la disponibilità dei mezzi battipista idonei alla gestione della porzione di ski area oggetto del presente Capitolato anche con eventuale convenzione con altri operatori operanti in zona, mentre per la gestione piste sci nordico, il Comune di Sappada concede in comodato i due mezzi battipista di proprietà .

Art. 11 - Corrispettivo (prezzo)

Il corrispettivo (prezzo) che il concedente corrisponderà al concessionario è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 12. Durata della concessione, avvio, proroga e rinnovo

La durata della concessione è fissata in **anni due** o dalla data di stipula del contratto di concessione o di consegna del servizio in via d'urgenza. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Il concorrente deve impegnarsi, mediante esplicita dichiarazione ad avviare il servizio oggetto della concessione entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione. La mancata dichiarazione di impegno comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Art. 13 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà conservare i beni concessi in concessione nelle condizioni in cui li rileva all'atto del contratto, con effettuazione delle manutenzioni periodiche ed annuali previsti dalla vigente normativa, ed a condurre la gestione con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali e le attrezzature nel perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni (che dovranno essere comunicate all'Amministrazione, per il corretto aggiornamento dell'inventario). In tali obblighi è implicito pertanto quello di riconsegnare, alla scadenza del rapporto, le attrezzature e l'arredamento integri e funzionanti, salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario resta obbligato alla conservazione dell'avviamento commerciale esistente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del C.C. e a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita.

Resta salva la necessità per il concessionario, di mantenere i requisiti di legge per la gestione dei beni in concessione.

Al concessionario fanno carico la manutenzione ordinaria dei beni concessi in gestione.

Qualora il concessionario non vi adempia in termini ed in tempi tali da garantire il corretto funzionamento ed utilizzo dei beni, il Comune, previa diffida, potrà provvedere direttamente all'esecuzione d'ufficio degli interventi, rivalendosi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata per l'importo corrispondente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune, accompagnata dalle pezze giustificative della spesa sostenuta.

Le operazioni di manutenzione ordinaria come di seguito identificabili in via non esaustiva:

Seggiovia:

- manutenzioni previste dal manuale di uso e manutenzione redatto dal Costruttore;
- manutenzioni classificabili tra le ordinarie, non previste dal Manuale ma prescritte o consigliate dal Costruttore durante la vita dell'impianto, in particolare a seguito di esperienze acquisite su impianti analoghi;
- manutenzioni prescritte dal competente USTIF o dal Ministero dei Trasporti mediante specifiche circolari o a seguito di visite ispettive;
- manutenzioni dettate dall'esperienza del personale operante presso l'impianto, previo assenso del direttore di esercizio e/o ordinate direttamente da quest'ultimo;
- manutenzioni particolari specificamente riguardanti le condizioni di installazione dell'impianto, anche in rapporto all'ambiente esterno, quali disboscamenti per garantire i franchi regolamentari, recinzioni di sicurezza e prevenzione infortuni per i dipendenti e per il pubblico, sistemazioni del terreno per evitare deflussi impropri delle acque lesivi dell'integrità delle strutture e del funzionamento delle apparecchiature, sistemazioni di scarpate e di pendii, eccetera;
- manutenzioni di tipo edile specificamente riguardanti le costruzioni ospitanti le stazioni, i quadri e le cabine di trasformazione, anche in rapporto all'ambiente esterno, quali impermeabilizzazioni per evitare infiltrazioni d'acqua lesive dell'integrità delle strutture e del funzionamento delle apparecchiature, sistemazioni di scarpate e di pendii, eccetera;

Pista da sci:

- mantenimento della superficie sciabile in condizioni adeguate all'esercizio dello sci invernale, in particolare con asportazione periodica di sassi affioranti e rastrellatura del piano pista;
- pulizia di fine stagione da residui dell'attività sciistica ed immondizie, da eseguire entro il 30 maggio di ogni anno;
- esecuzione, se necessario, dello sfalcio estivo;
- estirpazione delle pianticelle di arbusti e di piante d'alto fusto che in seguito al rinnovo naturale del bosco invadono le piste;
- manutenzione e pulizia dei canali di deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione di eventuali danni, in particolare alle rampe, provocati dagli agenti atmosferici normali;
- ripristini delle fallanze del cotico erboso anche mediante semina o idrosemina.

Impianto d' innevamento programmato:

- manutenzioni previste dai singoli manuali di uso e manutenzione redatti dai Costruttori della componentistica;
- manutenzioni previste in forza di leggi, regolamenti, norme di buona tecnica.
- pozzetti di linea:
 - realizzazione dei necessari interventi di manutenzione sulle componenti elettriche ed idrauliche di ciascun pozzetto;
 - verifica dello stato di tutti i chiusini e sostituzione di quelli eventualmente danneggiati.

Resta salva la necessità per il concessionario, di mantenere i requisiti di legge per la gestione dei beni in concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle attrezzature date in gestione, rispondendo il concessionario per tutti i danni derivanti da cause diverse dal deterioramento dovuto all'uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie imputabili al concessionario, l'Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l'applicazione di una penale pari ad una annualità di canone.

Il concessionario si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di canone di depurazione e smaltimento acque reflue, compreso l'onere dello svuotamento dei fanghi dalla vasca Imhoff, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere inerenti la concessione.

Le autorizzazioni amministrative relative alle attività svolte dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto ad intestare a suo nome le relative utenze entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto per l'inizio della gestione;

Il concessionario si impegna inoltre a:

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per studiare soluzioni volte a potenziare l'utilizzo dei beni e a coordinare le varie attività;
- promuovere le attività sportive inserendole nella realtà locale e collegandole con le altre Società e Associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio;
- permettere l'utilizzo dei beni a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo agli alunni delle scuole materne, elementari e medie il cui accesso e la cui fruizione preferenziale potrà costituire oggetto di appositi protocolli d'intesa;
- programmare nei beni gestiti in concessione attività di carattere ludico, ricreativo, sociale e sportivo/agonistico.

Art. 14 - Pubblicità commerciale

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 15 - Oneri a carico del Comune.

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per le verifiche di legge di competenza del proprietario dei beni, non comprese tra gli oneri ed obblighi a carico del Concessionario (manutenzione straordinaria – revisioni straordinarie impianto etc)..

Art. 16 - Attrezzature e arredi

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione. Dovrà al riguardo attuare gli impegni assunti in sede di gara.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta;

Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario e le attrezzature facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione diventerà di proprietà del Comune.

La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.

Art. 17 - Addizioni e miglioramenti apportati dal concessionario

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai beni affidati in gestione, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione con atto scritto da parte del Concedente.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Art. 18 – Vigilanza e controllo.

Il Comune esercita attività di controllo sulla gestione dei beni da parte del concessionario mediante i funzionari/tecnici incaricati appartenenti agli uffici competenti. Gli incaricati dell'ente, il cui nominativo sarà comunicato al concessionario preventivamente, potranno accedere in ogni momento ai beni in concessione, qualificandosi opportunamente presso il custode, per le opportune verifiche che potranno attenere ogni obbligo ed onere derivante dal presente contratto in capo al concessionario, sia relativamente all'uso della struttura che in merito agli aspetti tecnici di manutenzione/gestione dei beni, sopralluoghi e ispezioni da parte dell'ente per verificare il rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e le modalità di utilizzo (es.: rispetto della prevalenza della destinazione ad 'attività scolastica), etc.

Il Comune può sempre richiedere, assegnando un adeguato termine per ottemperare, che il concessionario produca opportuna documentazione dimostrativa dei fatti di gestione e del rispetto delle normative vigenti per le attività svolte nei beni in concessione. A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate il personale del Comune sarà tenuto alla redazione di apposito verbale che verrà notificato anche al concessionario e che potrà essere utilizzato anche per l'applicazione di penali come previste

Eventuali inadempienze da ritenersi gravissime saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione, la quale chiederà chiarimenti scritti al concessionario, comunque prima di notificare un qualunque provvedimento, anche di subentro totale o parziale del Comune nella gestione dell'attività; l'Amministrazione convocherà un formale incontro, del quale verrà redatto verbale. Rimanendo successivamente a tale incontro le parti libere di agire per l'eventuale adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni .

Art. 19 - Consegna dei beni

La consegna dei beni avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta i beni e gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dei beni rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche delle opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuali ampliamenti. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dei beni redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dei beni si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il concedente escuterà la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dei beni, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni.

("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà gestire i beni nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruiscia delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre al concedente copia una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio in concessione con il massimale unico di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità

Il concessionario dovrà altresì comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

Art. 20 - Personale

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento del servizio anche in relazione al numero di giorni e alle ore di funzionamento dei beni e alla tipologia di attività svolta;

In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità ed essere in possesso degli eventuali brevetti o attestati previsti dalla legge.

Il concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al concedente il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore degli impianti, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà quindi comunicare al concedente il numero di telefono cellulare al quale il direttore sarà reperibile;

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento.

Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato;

Art. 21 - Costi di accesso alle attività sportive organizzate.

Per quanto concerne i costi di accesso alle attività sportive svolte all'interno dei beni concessi in gestione viene previsto quanto segue:

- a) il concessionario fissa autonomamente i prezzi da applicare per l'accesso del pubblico e/o degli utenti tesserati/affiliati etc. alle attività sportive direttamente organizzate dallo stesso.
- b) le tariffe di utilizzo da parte di altre associazioni/società per attività sportiva senza scopo di lucro o per le attività patrocinate/sostenute dal Comune di Sappada, nonché per le associazioni aventi sede nel territorio comunale, sono definite d'intesa con il Comune sulla base di proposte formulate dal concessionario prima della stagione turistica invernale. Tali tariffe saranno comprensive di ogni spesa per l'uso della struttura e per il servizio di apertura e chiusura;
- c) i costi di utilizzo da parte di soggetti terzi per l'organizzazione di attività, eventi socio ricreativi, sono liberamente determinati dal concessionario, purchè non in contrasto con la corretta fruibilità dei caroselli sciistici del comprensorio di cui in particolare la pista "Pian dei Nidi" e relativo impianto fanno parte.

d) nelle ipotesi di cui alla lettera b) di cui sopra l'utilizzo da parte del Comune o associazioni dallo stesso autorizzate è a titolo gratuito. In tali ipotesi il concessionario avrà l'onere di fornire gratuitamente anche il servizio di custodia e pulizia dei beni secondo modalità organizzative da concordare di volta in volta con il Comune e l'ufficio organizzatore. Sono invece escluse dall'onere del Concessionario le attività di gestione dell'evento stesso e di successivo ripristino delle piste ed aree sciabili con obbligo di rimozione paline dei tracciati – traguardi cabine cronometraggio – tende ausiliarie etc.

Il Concessionario è in ogni caso tenuto, per tutta la durata della concessione, a dare integrale attuazione a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 22 - Attività sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione

Atteso che i beni in concessione costituiscono un bene pubblico indisponibile e pertanto destinato alla realizzazione di specifici interessi della comunità amministrata, il Comune valuterà caso per caso se autorizzare o meno eventuali attività o comportamenti non disciplinati dal presente contratto in conformità all'interesse pubblico, che dovranno comunque essere comunicate preventivamente al Comune dal concessionario.

E' fatto in ogni caso divieto al concessionario di installare nei locali concessi in gestione qualsiasi apparecchio automatico o semiautomatico da gioco, quali slot macchine, ecc..

Art. 23- Smaltimento rifiuti pericolosi

Il concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.

Art. 24 - Documentazione da tenere presso la stazione a valle seggiovia “ Pian dei Nidi”:

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso la stazione a valle della Seggiovia Pian dei Nidi- la seguente documentazione:

- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui deve essere indicata la data dell'intervento, la natura e gli esiti.
- Tutta la documentazione prevista per l'esercizio impianto seggioviario di risalita previsto dalla L.R. Veneto n° 21/2008

Art. 25 - Rilascio licenze e autorizzazioni

Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dei beni in concessione, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Art. 26 - Cessione del contratto e concessione a terzi

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

Fatto salvo quanto previsto dallo schema di contratto, è fatto inoltre divieto al concessionario di concedere a terzi la gestione dei servizi in concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle sottoelencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- Battitura piste di discesa in eventuale convenzione con i gestori impianti adiacenti
- Servizio di soccorso su piste ed impianto in caso di necessità mediante apposite convenzioni con soggetti abilitati
- eventuali lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento dei beni;

- trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio;
- servizi di pulizia;
- gestione calore/caldaia;
- custodia e sorveglianza dei beni
- manutenzioni degli impianti tecnologici.
- altre eventuali attività, previa comunicazione al concedente e sua autorizzazione.

Le imprese terze che gestiscono attività dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovranno offrire adeguata garanzia di affidabilità e professionalità;

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del concedente e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di terzi gestori.

Art. 27 - Penali

Il concessionario deve adempiere le obbligazioni derivanti dal presente contratto con massima diligenza. Qualora durante il rapporto dovessero emergere gravi inadempienze da parte del concessionario in relazione all'attività oggetto del presente contratto, il Comune, previa contestazione scritta e dopo contraddittorio, del quale verrà dedotto verbale, potrà applicare le seguenti penali:

- a) Penale da un minimo di € 100,00 ad € 3.000,00 in relazione alla gravità dell'omissione relativamente alla mancata esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti salvi gli interventi di competenza dell'amministrazione fatti salvi gli interventi e gli oneri per gli interventi stessi. Tale sanzione verrà applicata anche in ordine all'attività migliorativa del sito, come prevista dalla presentazione dell'offerta;
- b) Penale da € 100,00 a € 5.000,00, in relazione alla gravità del fatto relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5, rilevate dagli ordini competenti, avuto riguardo alle opere previste nell'offerta;

Allegati:

1. inventario attrezzature in dotazione;
2. planimetria beni concessi in gestione e aree di pertinenza;